

14470122

ORIGINALE



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

10

2022

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Oggetto

GIACOMO TRAVAGLINO	Presidente
DANILO SESTINI	Consigliere
LUIGI ALESSANDRO SCARANO	Consigliere - Rel.
FRANCESCO MARIA CIRILLO	Consigliere
ANTONELLA PELLECCIA	Consigliere

Risarcimento danni
da diffamazione

Ud. 10/02/2022 CC
Cron. *14470*
R.G.N. 32843/2019

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto:
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

ORDINANZA

sul ricorso 32843/2019 proposto da:

(omissis) Ltd, elettivamente domiciliata in (omissis)
(omissis), presso lo studio dell'avvocato (omissis), che la rappresenta e difende

-ricorrente -

contro

Fondazione (omissis), (omissis), elettivamente domiciliati in (omissis)
(omissis), presso lo studio dell'avvocato (omissis), che li rappresenta e difende

-controricorrenti -

avverso la sentenza n. 5166/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 29/7/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/02/2022 dal Cons. LUIGI ALESSANDRO SCARANO

2022
266

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 29/7/2019 la Corte d'appello di Roma ha respinto il gravame interposto dalla società (omissis) Ltd in relazione alla pronunzia Trib. Roma 21/10/2015, di rigetto della domanda proposta nei confronti del sig. (omissis) e della Fondazione (omissis) (omissis) di risarcimento dei danni lamentati in conseguenza di <<diffamazione>> per <<intervenuta diffusione, da parte dei convenuti, di gravi illazioni e giudizi denigratori e offensivi sull'operato della società attrice circa assunti inadempimenti contrattuali e violazioni del contratto, stipulato con (omissis) ed avente ad oggetto l'analisi del portafoglio di attività mobiliari della Fondazione al fine di valutarne la rispondenza alla *best practice* internazionale ed eventuali profili di rischio>>.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la società (omissis) (omissis) Ltd propone ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi, illustrati da memoria.

Resistono con controricorso la Fondazione (omissis) (omissis) e l'(omissis), che hanno presentato anche memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1° motivo la ricorrente denuncia <<omesso esame>> di fatto decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360, 1° co. n. 5, c.p.c.

Si duole che la corte di merito non abbia considerato che le affermazioni dell'(omissis) sono <<risultate false ed incorrispondenti al vero>>, sicché <<non ci si poteva limitare ad un esame del tutto parziale, sommario e

decontestualizzato delle affermazioni rese pubblicamente da (omissis), come ha erroneamente ed illogicamente fatto la Corte d'Appello. *A fortiori* in quanto le cifre dei bilanci fornite in atti parlano chiaro in punto di danno. La (omissis) ha subito la perdita dei maggiori clienti, dimezzando il proprio fatturato. ... I bilanci della (omissis) sono precipitati ... le enormi perdite hanno costretto (omissis) a ridurre drasticamente il personale e gli investimenti effettuati. La stessa (omissis) è stata trasformata in s.r.l. in conseguenza e dipendenza delle perdite subite e della conseguente riduzione del capitale sociale, avendo registrato una considerevole riduzione dei bilanci ... a seguito del disastroso calo di fatturato registrato nel biennio 2010/2012 e della trasformazione della s.p.a. in s.r.l. la (omissis) ... comunicava alla (omissis) la revoca di tutte le linee di credito, intimando l'immediato pagamento di ogni oltre a 900.000 euro e segnalando la società attrice alla centrale rischi per sofferenza ... al danno da perdita economica ... si è dunque aggiunto un danno finanziario ... la revoca dei mandati e l'immediato rientro dei fidi imposto a (omissis) in conseguenza e dipendenza della diffusione di giudizi denigratori ed offensivi sul proprio operato ha annullato il fatturato di (omissis), perpetuando un danno sull'avviamento aziendale stimabile in almeno 6 milioni di euro, pari ad un altro quinquennio che normalmente costituisce il ciclo di performance di un avviamento aziendale. Appare pertanto inconfutabile ed evidente che gli attacchi e le denigrazioni professionali attuate pubblicamente dai convenuti ed odierni resistenti nei confronti della società ricorrente abbiano determinato una grave lesione della reputazione professionale, commerciale ed imprenditoriale della

(omissis) Ltd ed il conseguente discredito della stessa nel settore finanziario in cui opera, determinando ingenti danni patrimoniali>>.

Con il 2° motivo denuncia <<violazione o falsa applicazione>> dell'art. 92 c.p.c. e del D.M. n. 55 del 2014, in relazione all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c.

Si duole non essersi dalla corte di merito disposta la compensazione delle spese di lite.

Lamenta che le spese sono state erroneamente liquidate sulla somma domandata e anziché su quella attribuita.

Il ricorso è sotto plurimi profili inammissibile.

A fronte dell'accertamento operato dai giudici nel doppio grado di giudizio di merito, e delle conclusioni raggiunte dalla corte di merito nell'impugnata sentenza [secondo cui la lettura, durante un incontro con le sigle nazionali di categoria e una conferenza stampa convocata dalla Fondazione (omissis), da parte dell'(omissis) -vice Presidente vicario di quest'ultima- di un comunicato contemplante <<assunti inadempimenti contrattuali e violazioni>> del contratto stipulato dalla odierna ricorrente <<con (omissis) ed avente ad oggetto l'analisi del portafoglio di attività mobiliari della Fondazione al fine di valutarne la rispondenza alla *best practice* internazionale ed eventuali profili di rischio>>, non ha nella specie leso la reputazione della società odierna ricorrente, in quanto <<affermare che la società (omissis) è stata inadempiente, nel momento in cui si preannuncia una azione legale, non può ... equivalere alla affermazione di *una circostanza non vera*, sulla base del rilievo che quella domanda è stata poi valutata dal giudice infondata, salva la prova della malafede, ... qui non offerta>>, restando <<del tutto ininfluyente ... che la

domanda di (omissis) nei confronti di (omissis) per danni da inadempimento contrattuale sia stata rigettata>>, come dalla stessa poi <<documentato>>; dovendo trovare altresì <<conferma il giudizio ... espresso da parte del primo giudice ... anche per l'utilizzazione della locuzione *analisi superficiale*, che in ogni caso può trovare giustificazione nell'ambito del legittimo esercizio del diritto di critica nel contesto del duro contrasto determinatosi tra (omissis) e (omissis) durante lo svolgimento del rapporto contrattuale>>], l'odierna ricorrente, nell'inammissibilmente proporre (avuto in particolare riferimento al 1° motivo) una denuncia di omesso esame di fatto decisivo per il giudizio ex n. 5 dell'art. 360, 1° co., c.p.c. [in violazione del consolidato principio in base al quale ricorre l'ipotesi di "doppia conforme" ai sensi dell'art. 348 *ter*, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, 1° co. n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo *iter* logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che come nella specie il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (v. Cass., 9/3/2022, n. 7724)], in realtà si duole non essersi da tale giudice considerato che <<assume carattere manifestamente lesivo della reputazione di una società l'attribuzione a questa di "violazione del contratto", di "violazione della clausola di riservatezza", di aver compiuto una "analisi superficiale", di "valutazioni espresse nonostante non costituissero oggetto del contratto tra le parti", di "diffusione di notizie infondate e allarmistiche", tutte espressioni rimaste

inconsiderate dal Giudice del gravame ma che in campo economico-finanziario inequivocabilmente definiscono uno stato di inaffidabilità, inattendibilità e di irrimediabile superficialità ed inefficienza della società alla quale sono riferiti>>.

Orbene, a parte il rilievo che giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità il vizio di motivazione ex art. 360, 1° co. n. 5, c.p.c. (v. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053) non può in ogni caso essere dedotto per censurare (non già un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica bensì) come nella specie l'omessa e *a fortiori* l'erronea valutazione di determinate emergenze probatorie (cfr. Cass., Sez. Un., 7/4/2014 n. 8053, e, conformemente, da ultimo, Cass., 8/4/2022, n. 11484), emerge a tale stregua evidente come, oltre a formulare una censura in termini apodittici e inammissibilmente prospettante una rivalutazione del merito della vicenda e del compendio probatorio comportanti accertamenti di fatto invero preclusi a questa Corte di legittimità (atteso che solamente al giudice di merito spetta individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, restando invero estraneo al giudizio di legittimità l'accertamento relativo alla capacità diffamatoria delle affermazioni in contestazione: cfr. Cass., 28/2/2019, n. 5811), le deduzioni dell'odierna ricorrente si risolvano in realtà nella mera inammissibile prospettazione di una rivalutazione del merito della vicenda e delle emergenze processuali e probatorie laddove in sede di legittimità in contrasto con il fermo

principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443).

Avuto in particolare riferimento al 2° motivo, va ulteriormente osservato che l'odierno ricorrente omette invero di specificamente censurare la *ratio decidendi* dell'impugnata sentenza secondo cui <<in ordine al *quantum* il giudice ha fatto correttamente riferimento, quanto al valore della causa, all'importo domandato (cento milioni di euro), posto che la domanda è stata rigettata>> (la corte di merito avendo al riguardo altresì sottolineato di aver proceduto a <<liquidazione in misura minima, tenendo conto che le parti processuali convenute erano due>>).

Ratio decidendi conforme al principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità in base al quale in caso di rigetto della domanda, nei giudizi (per pagamento di somme o come nella specie) di risarcimento di danni, ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato a carico dell'attore soccombente il valore della controversia è quello corrispondente alla somma da quest'ultimo domandata, dovendo seguirsi soltanto il criterio del *disputatum*, non trovando applicazione il correttivo del *decisum*, sicché il valore della controversia è quello corrispondente alla *somma domandata* dall'attore (v. Cass., 31/5/2021, n. 15106; Cass., 26/4/2021, n. 10984; Cass., 9/9/2019, n. 22462; Cass., 7/11/2018, n. 28417; Cass., 30/11/2011, n. 25553; Cass., 11/3/2006, n. 5381; Cass., 15/7/2004, n. 13113).

Sotto tale profilo, il ricorso è pertanto inammissibile anche ex art. 360 *bis* c.p.c.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore dei controricorrenti, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 23.200,00, di cui euro 23.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge, in favore dei controricorrenti.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1-*quater*, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 *bis* dello stesso art. 13, se dovuto.

Roma, 10/2/2022

Il Presidente

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

6 MAG. 2022



Il Funzionario Giudiziario
Luca PASCINETTI

Luca Pascinetti